


Comune di Celle Ligure



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Anno 2022

INDICE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Servizi gratuiti e a pagamento

Articolo 3 Atti a disposizione del pubblico

1.2 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 4 Depositi di osservazione ed obitori

1.3 FERETRI

Articolo 5 Deposizione della salma nel feretro

Articolo 6 Verifica e chiusura feretri

Articolo 7 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Articolo 8 Fornitura gratuita di feretri

Articolo 9 Piastrina di riconoscimento

1.4 TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 10 Modalità del trasporto e percorso

Articolo 11 Trasporti Funebri

Articolo 12 Trasporti gratuiti e a pagamento

Articolo 13 Orario dei trasporti funebri

Articolo 14 Norme generali per i trasporti

Articolo 15 Modalità e percorsi dei trasporti funebri

Articolo 16 Riti religiosi

Articolo 17 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Articolo 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Articolo 19 Trasporti all'estero o dall'estero

Articolo 20 Trasporto di ceneri e resti

2. CIMITERI

2.1 CIMITERI

Articolo 21 Elenco cimiteri

Articolo 22 Disposizioni generali -Vigilanza

Articolo 23 Ammissione nel cimitero

2.2 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24 Disposizioni generali

Articolo 25 Piano Regolatore Cimiteriale

2.3 INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 26 Campi di Inumazione

Articolo 27 Tumulazione

Articolo 28 Tumulazione provvisoria

2.4 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 29 Esumazioni ordinarie

Articolo 30 Esumazioni straordinarie

Articolo 31 Estumulazioni

Articolo 32 Raccolta delle ossa

Articolo 33 Disponibilità dei materiali

2.5 CREMAZIONE

Articolo 34 Cremazione

Articolo 35 - Disciplina della dispersione e dell'affidamento delle ceneri

2.6 DISCIPLINA ALL'INTERNO DEI CIMITERI

Articolo 36 Orario

Articolo 37 Disciplina dell'ingresso

Articolo 38 Divieti

Articolo 39 Riti funebri

Articolo 40 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Articolo 41 Fiori e piante ornamentali

Articolo 42 - Manutenzione delle sepolture private

3.CONCESSIONI CIMITERIALI

3.1 TIPOLOGIE, DISCIPLINA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 43 Sepolture private

Articolo 44 Durata delle concessioni

Articolo 45 Modalità per ottenere una concessione; norme generali delle concessioni

Articolo 46 Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)

Articolo 47 Concessioni perpetue

Articolo 48 Cellette Ossario

Articolo 49 Cellette cinerarie

Articolo 50 Esercizio dei diritti d'uso delle sepolture private concessionari

Articolo 51 Manutenzione tombe di famiglia perpetue

Articolo 52 Eredi del concessionario

Articolo 53 Scadenza delle concessioni.

Articolo 54 Fascicoli per le sepolture private – registrazione operazioni cimiteriali.

Articolo 55 Retrocessione della concessione.

Articolo. 56 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Articolo 57 Revoca

Articolo 58 Decadenza

Articolo 59 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 60 Estinzione

4. MODALITA' OPERATIVE ALL'INTERNO DEI CIMITERI

4.1 MODALITA' OPERATIVE

Articolo 61 Imprese esecutrici dei lavori all'interno dei cimiteri

Articolo 62 Responsabilità

Articolo 63 Introduzione e deposito dei materiali

Articolo 64 Orario di lavoro e sospensione in occasione della commemorazione dei defunti

Articolo 65 Vigilanza

Articolo 66 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

4.1 IMPRESE INCARICATE DELLE ONORANZE FUNEBRI

Articolo 67 Funzioni e licenze.

Articolo 68 Divieti

5. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

5.1 DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 69 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 70 Schedario dei defunti

Articolo 71 Scadenziario delle concessioni

Articolo 72 Controversie in merito alle attività cimiteriali e alle concessioni

Articolo 73 Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 74 Concessioni pregresse

Articolo 75 Regime delle concessioni entrate in vigore antecedentemente al R.D.
21/12/1942 N.1880

Articolo 76 Tumulazione ceneri animali da compagnia

Articolo 77 Norme transitorie e finali

ALLEGATO "A": SCHEMA TARIFFE

ALLEGATO "B": CARTOGRAFIA CAPPELLE CIMITERO CELLE LIGURE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento è emanato, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ed ha per oggetto tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del cimitero comunale, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con l'evento morte e con la custodia delle salme.

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dalla Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del comune e del Servizio di Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario della ASL, per quanto di competenza.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il presente Regolamento di cui all'art. 89 D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 2 Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone decedute sulla pubblica via, a seguito di incidente;
- d) l'uso delle sale autoptiche e delle celle frigorifere comunali delle quali il Comune eventualmente disponga e l'utilizzo delle medesime strutture situate in Comuni vicini, qualora l'Ente ne sia sprovvisto;
- e) la fornitura del feretro per le salme di persone per le quali nessuno manifesti interesse, ovvero non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico provvedendo alla sepoltura nei campi per inumazione o nel cinerario comune, se cremate.

La fornitura gratuita non ha luogo in nessun altro caso e deve comunque essere preceduta dall'accertamento di condizioni di assoluta indigenza del defunto e dei familiari o di assenza di un nucleo familiare di appartenenza del defunto, verificate anche attraverso la presentazione di documentazione specifica.

f) la deposizione delle ossa in ossario Comune;

g) la collocazione delle ceneri in Cinerario Comune per la loro conservazione cumulativa custodita;

h) l'esumazione delle salme terminato il ciclo di inumazione, qualora non venga richiesto nessun trattamento speciale, giusta determinazione del Responsabile del Servizio.

Tutti i servizi per i quali è stabilito il pagamento sono riassunti nell'Allegato A al presente Regolamento e sono soggetti a tariffe deliberate dal Consiglio Comunale ed eventualmente rivalutate con provvedimento giuntale.

Articolo 3 Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi demografici sono depositati:

- il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990;
- copia dei provvedimenti amministrativi relativi all'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- copia del presente regolamento;
- copia dei provvedimenti con cui vengono periodicamente identificati i campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- copia della planimetria del Cimitero di cui all'art. 54 DPR 285/90 (da aggiornarsi quando vengano apportate modifiche a quello esistente, o creati nuovi cimiteri o soppressi vecchi);
- copia dei provvedimenti riportanti l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione

1.2 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 4 Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso ospedali, o altri istituti sanitari o in un particolare edifici che risultino adeguati allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente gestore, assumendo su di sé il relativo onere.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco o dall'Autorità Giudiziaria, qualora ne sia ravvisata la necessità.

1.3 FERETRI

Articolo 5 Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 7.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; solo madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 6 Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro viene effettuata, sotto la vigilanza del personale incaricato e non può avvenire prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, nei casi ordinari e 48 ore nei casi di morte improvvisa. Per i feretri diretti fuori Comune si provvede altresì alla redazione del verbale di riconoscimento della salma e di avvenuta suggellazione.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.7.

In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 7 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) **per inumazione** il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.), e deve essere costruito in modo da presentare sufficiente solidità e non permettere percolamenti, le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; il feretro nel suo insieme deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- b) **per tumulazione**, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- c) **per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km**, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) **per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km** è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, de D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- e) **per la cremazione**
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti all'interno del Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, tale operazione deve essere previamente autorizzata dall'ASL, se l'operazione viene richiesta entro due anni dal decesso.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 8 Fornitura gratuita di feretri

Il Comune provvede alla sepoltura delle salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno deve essere accertato da parte degli Uffici Comunali, anche attraverso informazioni sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, verificate mediante presentazione di documentazione specifica.

Articolo 9 Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata

assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

1.4 TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 10 Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con atto del Responsabile del Servizio preposto.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio preposto.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Comando di Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo

Articolo 11 Trasporti Funebri

Per trasporti funebri si intendono:

- il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le cellette frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
- il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura; trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un cimitero ad un altro nello stesso comune;
- il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro comune o per l'estero o da altro comune o dall'estero.

Il servizio di trasporto delle salme, nel territorio comunale, può essere esercitato esclusivamente dalle Imprese di Onoranze Funebri in possesso, congiuntamente, delle autorizzazioni di commercio per la vendita di articoli funerari e della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico 18 giugno 1931, n.773.

Gli incaricati del trasporto delle salme sono assoggettati alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'articolo 358 del Codice Penale, come modificato dalla Legge 26 aprile 1990, n. 86.

Articolo 12 Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono a pagamento a carico dei famigliari dei defunti.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune, nei casi in cui il decesso avvenga sulla pubblica via, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 13 Orario dei trasporti funebri

Il Responsabile del Servizio preposto determina con proprio atto gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.

La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenendo presente dell'ora del decesso, degli orari determinati ai sensi del primo comma del presente articolo, dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, l'autorità sanitaria competente può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Articolo 14 Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 7.

Inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 18 deve restare in consegna al vettore. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 15 Modalità e percorsi dei trasporti funebri

I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore a un anno, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere e può essere eseguito in autovettura privata.

Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno dieci minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

Il Responsabile del Servizio preposto determina i percorsi dei trasporti funebri con proprio atto, anche separato ove necessario da quello di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Articolo 16 Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Articolo 17 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e gli eventuali necessari provvedimenti per il confezionamento del feretro.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.4 del presente regolamento, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

In caso di decesso per malattia infettivo-diffusiva è consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo nel caso in cui la stessa autorità non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Nei casi previsti dal presente articolo il trasporto può essere autorizzato solo quando risulti accertato che il cadavere è stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt. 18, 30, 31 e 32 del D.P.R. n. 285/90 o quando vengano emanate specifiche disposizioni in merito.

Articolo 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal funzionario preposto con proprio atto a seguito di domanda degli interessati, corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al funzionario competente del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché a quelli dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal responsabile del servizio ove è avvenuto il decesso.

Articolo 19 Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 20 Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal funzionario responsabile.

Se il trasporto è da o per Stato estero, il funzionario si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme dagli artt. 18 e seguenti del D.P.R. n. 285/90, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 34.

2. CIMITERI

2.1 CIMITERI

Articolo 21 Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il Cimitero Comunale di via Sanda.

Nel territorio comunale è altresì presente il Cimitero Parrocchiale, sito nella frazione di Sanda.

Articolo 22 Disposizioni generali -Vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al funzionario responsabile.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 30, 31 e 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in conformità a quanto disposto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/90.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Articolo 23 Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, ai sensi dell'art.50 DPR 285/90 e delle disposizioni contenute nelle delibere C.C. n. 361 25/11/93 e C.C. n. 53 del 13/09/99:

- a) le salme delle persone che siano nate nel Comune di Celle Ligure, indipendentemente dalla loro residenza in vita e dal luogo di decesso;
- b) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, indipendentemente dalla residenza in vita;
- c) le salme delle persone, ovunque decedute, che in vita abbiano avuto la residenza nel Comune.

Possono altresì essere ricevute le spoglie mortali di coloro che pur non avendo i requisiti di cui sopra, vengano collocate in tombe private o tumulate in aggiunta nelle sepolture stesse già occupate dagli aventi diritto solo se in qualità di resti ossei o ceneri di coniugi, uniti civilmente o parenti (individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile) dei concessionari dei manufatti predetti.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie o eredi del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata.

2.2 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24 Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Non sono previste aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ad eccezione delle Tombe di Famiglia o Cappelle esistenti.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

1. campi di inumazione comune;
2. tumulazioni individuali (loculi);
3. cellette ossario;
4. ossario comune;
5. cinerario comune
6. strade, viali, piazzali, parcheggi;
7. cappelle, edifici adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico o degli addetti al cimitero.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Il cinerario comune deve avere dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

Articolo 25 Piano Regolatore Cimiteriale

In osservanza delle disposizioni indicate dal Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/34, del D.P.R n. 285/90, e delle legislazioni regionali in materia, il Comune ha la facoltà di adottare un piano regolatore cimiteriale finalizzato a stabilire le linee di indirizzo per l'eventuale ampliamento dei propri cimiteri, al fine di rispondere adeguatamente alle necessità di sepoltura nel ventennio successivo alla sua adozione.

2.3 INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 26 Campi di Inumazione

Si intendono quali inumazioni le sepolture per affossamento del feretro, della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento in fosse contraddistinte, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo quarto comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Su iniziativa dei privati, in sostituzione del cippo, può essere installato un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 30 dal piano di campagna.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai familiari dei defunti.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Sulle fosse dei campi per inumazione è consentito deporre fiori recisi e piante in vaso, mentre per quanto concerne la coltivazione di essenze, fiori o arbusti, si dà atto che sia possibile soltanto nel caso in cui si tratti di specie che non assumano proporzioni eccessive, ovvero che non siano superiori a ml. 0,80 in altezza e le cui fronde vengano mantenute all'interno del perimetro del tumulo, senza mai invadere e creare pregiudizio alcuno alle sepolture adiacenti e alle strutture cimiteriali.

Articolo 27 Tumulazione

Con tumulazione si intende la sepoltura di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie definite loculi (per le salme) e cellette (per resti e ceneri) costruite dal Comune allo scopo di conservare per un periodo di tempo determinato spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al paragrafo 3 del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Negli ossari, cinerari e nei reparti di loculi è consentito porre come ornamento fiori recisi contenuti in idonei supporti.

In tali reparti è severamente vietato l'uso di candele a cera o prodotti a fiamma libera.

Le composizioni floreali (corone, cuscini ed altro) e le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse a cura di chi le ha deposte.

Articolo 28 Tumulazione provvisoria

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere tumulato provvisoriamente in un manufatto, previo pagamento di un canone annuale, pari al costo del tipo di tumulazione prescelta suddiviso per il numero di anni consistenti la durata.

La tumulazione provvisoria può essere accordata, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio nei casi in cui i richiedenti stiano effettuando lavori di ripristino di tombe private o abbiano presentato domanda di concessione di sepoltura con progetto già approvato.

Eccezionalmente e sempre giusto pagamento dell'annualità relativa, la tumulazione provvisoria può essere rinnovata per un massimo di due anni qualora persistano e siano documentabili le condizioni che impediscono la sepoltura definitiva.

Analogamente è consentita la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

2.4 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 29 Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con atto del Responsabile del Servizio preposto.

Il necroforo, incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, provvederà a stabilire la corretta mineralizzazione del cadavere al momento della esumazione.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte indifferentemente nel corso dell'anno ad eccezione dei mesi di giugno, luglio e agosto e vengono fissate dal Responsabile del Servizio con assunzione di proprio atto.

Il relativo avviso verrà reso noto alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili, affinché gli interessati possano prenderne adeguata conoscenza.

Le operazioni di cui sopra verranno successivamente registrate con l'ausilio di sistemi informatici.

Per motivazioni di sicurezza non è ammessa la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria, nell'area di cantiere né nelle sue immediate vicinanze.

Gli stessi potranno attendere il termine nell'atrio del Cimitero, al fine di essere resi edotti dell'esito dell'attività.

Articolo 30 Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, previa verifica dell'eventualità che la causa di morte non sia

compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità., qualora si tratti di decesso avvenuto da meno di due anni.

Qualora si verifichi tale eventualità, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 31 Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate a richiesta dei familiari interessati o su ordine dell'Autorità giudiziaria, anche prima della scadenza della concessione relativa.

L'estumulazione deve in ogni caso essere eseguita dall'incaricato del servizio cimiteriale e i derivanti resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi, trascorso un periodo di mesi 6 dall'avvenuta estumulazione, senza che nessun familiare o avente titolo intervenga chiedendo una destinazione, i resti saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, lo stesso può essere cremato per successiva conservazione delle ceneri.

Le estumulazioni ordinarie, ovvero eseguite alla scadenza del periodo di concessione del manufatto, sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio atto.

Articolo 32 Raccolta delle ossa

Le ossa derivanti dalle esumazioni e estumulazioni vengono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesta la collocazione in sepoltura privata, nel quale caso le ossa vengono raccolte in cassette di zinco ai sensi degli artt. 36 ed 85 del D.P.R. n. 285/90.

Articolo 33 Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, salvo che, prima delle esumazioni medesime ovvero della scadenza del termine gli interessati non chiedano di rientrare in possesso dei materiali e delle opere suddette. In particolare, su richiesta degli aventi diritto il Responsabile

del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini purché i materiali e le opere si trovino in adeguate condizioni di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura sono restituiti alla famiglia qualora ne venga fatta richiesta con congruo anticipo rispetto alla data delle operazioni di esumazione ed estumulazione.

Le opere di rilevante valore artistico o storico per le quali non sia stata fatta richiesta di recupero possono essere conservate all'interno del Cimitero.

2.5 CREMAZIONE

Articolo 34 Cremazione

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1 comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata su richiesta:

- del coniuge;
- in difetto, del parente più prossimo;
- nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi;

in presenza delle condizioni ivi indicate.

Avvenuta la cremazione e raccolte diligentemente le ceneri in apposita urna cineraria debitamente sigillata, contenente le ceneri di una sola salma e riportante all'esterno nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte, possono essere tumulate in un manufatto all'interno del cimitero, ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento.

Le ceneri possono essere altresì collocate in cinerario comune per la conservazione cumulativa custodita.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, trascorsi inutilmente centottanta giorni dalla data della cremazione, le ceneri vengono riversate in forma cumulativa nel cinerario comune.

Articolo 35 - Disciplina della dispersione e dell'affidamento delle ceneri

Ai sensi di quando normato dall'articolo 4 della Legge regionale n° 24/2007 la dispersione delle ceneri può avvenire

- in natura;
- in aree private, giusta autorizzazione del proprietario delle aree predette;
- in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri.

La dispersione dovrà avvenire alla presenza di persona incaricata dall'Ufficio di Stato Civile, indicata dai familiari del defunto.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro mentre la dispersione nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti

e da manufatti, quella in mare è soggetta alle disposizioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Non è consentita nei luoghi di dispersione l'apposizione di lapidi o qualunque ornamento funebre.

La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale n° 24/2007 e cioè:

- dal coniuge del defunto o, in difetto
- dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, o
- da differente soggetto espressamente individuato ad incaricato in forma scritta dal de cuius.

Tali soggetti possono assumere la qualità di "incaricati"; il soggetto incaricato della dispersione deve sottoscrivere apposito verbale-dichiarazione, che sostanzialmente testimonia dell'accadimento e delle modalità eseguite, compilando un apposito verbale predisposto dall'Ufficio di Stato Civile.

La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente sulla base di espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante da testamento o da altra dichiarazione scritta.

Le ceneri dei defunti, debitamente raccolte in urne cinerarie, a richiesta, possono essere affidate ai famigliari.

Al Settore Servizi Demografici, compete il rilascio, ai richiedenti, dell'autorizzazione all'affidamento ed alla conservazione delle ceneri dei defunti e l'istituzione di apposito registro in cui si annotano le generalità dell'affidatario e quelle del defunto e la sede di affidamento (ordinariamente coincidente con la residenza dell'affidatario).

L'Amministrazione Comunale può procedere ai controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato.

Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

L'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti potrà essere rilasciata al coniuge o in assenza di questo ultimo al parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile, e, in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, ad un familiare scelto dalla maggioranza assoluta di questi ultimi.

Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere realizzato all'interno dell'abitazione e garantire la corretta custodia.

In caso di decesso dell'affidatario, i parenti più prossimi dello stesso dovranno, alternativamente, presentare una nuova richiesta oppure restituire l'urna al comune per il trasferimento delle ceneri nel cimitero.

Per ogni ulteriore previsione in merito si rimanda al vigente "Regolamento relativo alla dispersione e alla conservazione personale delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28 maggio 2010.

2.6 DISCIPLINA ALL'INTERNO DEI CIMITERI

Articolo 36 Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza sindacale e articolato stagionalmente. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Articolo 37 Disciplina dell'ingresso

Nei Cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi o a bordo di presidi per la deambulazione, salvo che per chi sia impossibilitato; in tale caso il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare l'accesso a bordo di veicoli, nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

È vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, che versino in condizioni in contrasto con il carattere del cimitero; che svolgano all'interno del Cimitero attività di questua.

Articolo 38 Divieti

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo:

- tenere contegno chiassoso o comunque inadeguato al raccoglimento tipico del luogo
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli
- asportare dal cimitero qualsiasi oggetto che non sia di proprietà
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori distribuendo materiale pubblicitario o commerciale
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Nel cimitero è altresì vietato eseguire lavori senza averlo previamente comunicato all'Ufficio competente, per la relativa autorizzazione e turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso.

I divieti predetti, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Articolo 39 Riti funebri

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 40 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal Responsabile del servizio in relazione al carattere del cimitero che fissi i criteri generali.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Tutti gli ornamenti devono rispettare la sacralità del luogo ed essere possibilmente rispondenti a criteri di uniformità.

Articolo 41 Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, potranno essere rimossi ed eliminati da parte dell'Operatore Cimiteriale.

Periodicamente avverrà la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe da parte della ditta incaricata.

Periodicamente l'Amministrazione Comunale effettuerà un controllo generale e qualora gli ornamenti floreali manifestassero uno stato di deplorabile trascuratezza tale da rendere indecorosa l'area in cui sono posti o creassero intralcio alla viabilità pedonale, il personale cimiteriale provvederà d'ufficio alla rimozione ed allo smaltimento senza preavviso alcuno.

Articolo 42 - Manutenzione delle sepolture private

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.

L'apposizione di oggetti o di decorazioni sulle sepolture è in ogni caso vietata quando rechi intralcio, invada lo spazio delle tombe vicine o possa comunque costituire causa di pericolo per la pubblica incolumità.

Il Responsabile dei servizi disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I predetti provvedimenti d'ufficio verranno adottati in caso di mancato adempimento da parte dei concessionari interessati o, in loro assenza, dopo un mese dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

I concessionari sono responsabili di ogni e qualsiasi danno che a chiunque e a qualsiasi cosa, sia del Comune sia di terzi, possa derivare dai materiali ornamentali di cui sopra.

3.CONCESSIONI CIMITERIALI

3.1 TIPOLOGIE, DISCIPLINA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 43 Sepolture private

Il Comune pone in concessione sepolture individuali ovvero loculi e cellette ossario.

In caso di retrocessione da parte dei concessionari possono essere messe in concessione sepolture per famiglie e collettività.

Il rilascio di qualsiasi concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario dei servizi.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto, consistente in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 44 Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. La durata deve essere espressamente prevista dal provvedimento di concessione.

In ogni caso, la durata massima delle concessioni di cui all'articolo precedente è fissata:

- a) in 99 (novantanove) anni per i manufatti destinati alle sepolture plurime (tombe), decorrente dalla data di stipula della concessione;
- b) in 30 (trenta) anni per le cellette ossario/cinerario individuali, decorrenti dalla data di stipula della concessione;
- c) in 30 (trenta) anni per i loculi, decorrenti dalla data di stipula della concessione;

Per le cellette e i loculi, a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un periodo di tempo uguale alla durata della concessione scaduta dietro pagamento dell'intera somma corrispondente.

Per i loculi è consentito altresì il rinnovo, per una sola volta, per una durata di venti anni dietro il pagamento del canone quantificato con riferimento al periodo di occupazione del manufatto.

In caso di concessione di manufatto assegnato a viventi, dato atto che la stessa decorre dal momento della sua stipula, è consentito, al termine della durata inizialmente stabilita, un rinnovo parziale, tariffato secondo il numero di annualità necessarie a permettere lo stazionamento della salma nel loculo per almeno un ventennio, periodo oltre il quale è prevista la possibilità di estumulazione.

Alle concessioni a tempo determinato rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, si applica la disposizione di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/90 predetto ovvero possono essere revocate trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma o quando si verifichi una grave insufficienza di posti salma non immediatamente sanabile con la costruzione di nuovi manufatti.

Articolo 45 Modalità per ottenere una concessione; norme generali delle concessioni

Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare apposita istanza indicando il tipo di concessione richiesta.

Possono essere destinatari di concessioni cimiteriali i soggetti di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

Il rilascio della concessione comporta, di diritto, la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare a quelle contenute nel presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa, nonché degli obblighi determinati dall'atto di concessione.

Le concessioni di sepolture private sono assegnate, con il seguente ordine di priorità:

- a) domande per la sepoltura in occasione del decesso, secondo il disposto dell'art. 23;

b) a persone viventi che abbiano compiuto almeno 70 anni di età con decorrenza dalla formalizzazione della concessione;

La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Il Comune mantiene progressivamente aggiornato un registro contenente le generalità dei titolari delle concessioni.

Articolo 46 Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)

I loculi sono destinati alla tumulazione di salme e, in aggiunta, di ceneri e resti ossei fino a capienza fisica del sepolcro. ed hanno un periodo di durata della concessione fissato nel precedente articolo 44.

Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità della sepoltura e provvede alla rimozione dei resti mortali e alla loro collocazione in ossario comune, qualora il concessionario, non richieda di rinnovare la concessione.

Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del comune acconsentirlo.

Il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo o alla persona indicata dal concessionario all'atto di richiesta della concessione.

Nella concessione di loculi o cellette ossario o cellette cinerarie è compresa l'installazione di lapide in marmo.

Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi o altri elementi decorativi.

Il Comune stabilisce le seguenti tipologie uniformi per le lapidi, le vaschette portafiori, i lumi votivi, come per l'installazione dei suddetti elementi.

Tutti gli ornamenti devono essere realizzati in materiale che abbia caratteristica di durevolezza e sia simile nel colore alla maggioranza delle preesistenti e devono comprendere:

- cognome e nome del defunto, nonché date di nascita e di morte ed eventualmente l'effigie;
- il portaceri
- il portafiori
- eventualmente il simbolo della fede professata in vita dal defunto.

Articolo 47 Concessioni perpetue

Le concessioni perpetue rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 per il cui regime concessorio non sia intervenuta modifica (quale retrocessione al Comune e successiva riassegnazione in concessione) mantengono il carattere di perpetuità e non possono essere interessate unilateralmente da provvedimenti dell'amministrazione comunale volti a comprimerne l'estensione temporale.

Ai titolari è riconosciuto il diritto di concessione perpetua del manufatto cimiteriale destinato a raccogliere le salme e i resti di parenti.

Può essere inoltre autorizzata su richiesta del concessionario o della maggioranza assoluta dei suoi eredi la tumulazione di persone che abbiano acquisito particolare benemeritenze nei confronti del concessionario o della sua famiglia.

Qualora il concessionario del manufatto cimiteriale sia una collettività, un ente o una istituzione, l'atto dovrà indicare comunque un soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Il diritto di concessione di perpetuità è trasferibile in forma diretta, per vincolo di parentela o in caso di concessione rilasciata ad enti o istituzioni, per regolamento interno dell'ente e istituzione titolare.

Articolo 48 Cellette Ossario

Le cellette ossario sono destinate alla tumulazione delle cassette ossario che siano predisposte in occasione di esumazioni od estumulazioni.

Articolo 49 Cellette cinerarie

Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, come eventualmente anche le cellette ossario, fino a capienza fisica delle stesse.

Le ceneri possono essere altresì tumulate in cinerario comune per la conservazione cumulativa custodita.

Le ceneri, qualora il defunto non abbia espresso in vita volontà **contraria**, possono essere avviate alla tumulazione nel cinerario comune.

Articolo 50 Esercizio dei diritti d'uso delle sepolture private concessionari

Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi dell'art. 93 del DPR 285/90 e alle norme contenute nel presente regolamento comunale.

In particolare, nessuna operazione di seppellimento è permessa ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto

Il richiedente la sepoltura dovrà provare il proprio diritto, con l'atto di concessione.

Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, Diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa in ogni momento la rinuncia alla concessione, la quale determina la retrocessione del manufatto a favore del Comune, ai sensi dell'art. 54 del presente regolamento.

Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione secondo quanto previsto dall'articolo 47 del presente Regolamento relativo alle concessioni perpetue.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 51 Manutenzione tombe di famiglia perpetue

La manutenzione delle tombe di famiglia spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. Comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Annualmente a seguito di richiesta dell'ufficio competente ogni concessionario di tomba di famiglia perpetua è tenuto alla corresponsione di una somma a titolo di partecipazione alle spese della manutenzione ordinaria sulle parti pubbliche del cimitero. Tale somma viene stabilita sulla base di apposita relazione tecnica.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei tetti e delle facciate interne delle Tombe di Famiglia perpetue saranno interamente a carico dei concessionari.

Sono interamente a carico dei concessionari:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza

Articolo 52 Eredi del concessionario

In caso di decesso dell'intestatario della concessione i discendenti legittimi e le persone aventi diritto ai sensi dell'articolo 50 del presente regolamento ne danno comunicazione al servizio di polizia mortuaria per opportuna conoscenza comunicando altresì i nominativi degli eredi del concessionario e relativi recapiti, per ogni comunicazione che si renda necessaria.

Articolo 53 Scadenza delle concessioni.

Alla scadenza delle concessioni, l'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede a comunicare al concessionario, la scadenza della concessione della sepoltura di cui potrà chiedere il rinnovo entro 30 gg. dalla comunicazione, a pena di decadenza, fermo restando quanto stabilito all'articolo 46 del presente Regolamento.

In caso di irreperibilità del concessionario, eseguite le ricerche necessarie, l'avviso di scadenza potrà essere effettuato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio online e altresì mediante apposizione di appositi avvisi in Cimitero, nelle bacheche allo scopo dedicate.

Articolo 54 Fascicoli per le sepolture private – registrazione operazioni cimiteriali.

All'atto della concessione, per ogni sepoltura privata è redatto un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono. Le operazioni cimiteriali sono registrate (ex art. 52 DPR 285/90) attraverso un sistema informatizzato.

Articolo 55 Retrocessione della concessione.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non sia stata occupata o quando, essendo stata occupata, le spoglie mortali in essa depositate vengano trasferite in altra sede.

In tal caso, spetterà al concessionario retrocedente il rimborso di una somma pari alla metà della tariffa versata all'atto della concessione cui va ulteriormente decurtato un importo pari al 20%, in caso di impossibilità di riutilizzo dell'epigrafe.

La rinuncia dà luogo al parziale rimborso del prezzo della concessione qualora venga richiesta entro e non oltre 2 anni dalla data di inizio della concessione per i loculi e non oltre 5 anni per le cellette per resti ossei e ceneri. Trascorso tale termine non si procederà ad alcun rimborso.

Il manufatto cimiteriale che rimanga libero torna nella piena disponibilità della Civica Amministrazione.

L'Ufficio competente, verificatene le condizioni di adeguatezza, può procedere alla riassegnazione in concessione secondo specifica tariffa in corso. Per quanto riguarda suddetti manufatti la fornitura della lastra in marmo di copertura si intende a carico del richiedente.

Articolo. 56 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti di manufatti cimiteriali perpetui o della durata di 99 anni a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario il rimborso di una somma che verrà quantificata sulla base di apposita relazione tecnica.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 57 Revoca

Salvo quanto previsto dall'Articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, od esigenza di tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 58 Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, ferma restando la nullità della cessione stessa e la sua inefficacia verso il Comune;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria grave o non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 41;

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e c) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario, resa nota nelle forme di legge.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 59 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, allo scopo di procedere all'eventuale rimessa in pristino, tramite il competente servizio Lavori Pubblici, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 60 Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine prevista nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 45, o per retrocessione, rinuncia, revoca o decadenza della concessione, ai

sensi degli articoli 55, 56, 57, 58 del presente Regolamento ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

4. MODALITA' OPERATIVE ALL'INTERNO DEI CIMITERI

4.1 MODALITA' OPERATIVE

Articolo 61 Imprese esecutrici dei lavori all'interno dei cimiteri

I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno del cimitero comunale, devono essere espressamente autorizzati, giusta richiesta da presentarsi all'Ente per previa approvazione.

Per l'esecuzione dei lavori (restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie etc) che non siano riservati al Comune, i dolenti possono avvalersi dell'opera di privati esecutori, a loro libera scelta.

Per rilievi di ordine tecnico o per cattivo comportamento, gli imprenditori di opere ed i loro dipendenti possono essere allontanati dai Cimiteri per un periodo. In particolare, alle imprese è vietato svolgere nei Cimiteri opera di accaparramento di lavori.

Il personale ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 62 Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 63 Introduzione e deposito dei materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

Per la circolazione dei mezzi all'interno del Cimitero vige il Codice della strada.

È vietato attivare all'interno del Cimitero cantieri di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce.

Articolo 64 Orario di lavoro e sospensione in occasione della commemorazione dei defunti

Si dà atto che è vietato eseguire attività di qualsiasi genere nei giorni festivi.

In particolare, in occasione della Commemorazione dei Defunti, gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da materiali per opere o lapidi individuali; le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 65 Vigilanza

Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle attività svolte sia conforme alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del responsabile del servizio dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 66 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale che opera all'interno dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei Cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico indicazioni di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

4.1 IMPRESE INCARICATE DELLE ONORANZE FUNEBRI

Articolo 67 Funzioni e licenze

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Le imprese di cui al comma 1 sono comunque tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento, ed in particolare a quelle previste dal paragrafo 1 del presente regolamento relativo alle "Disposizioni Generali"

Articolo 68 Divieti

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

5. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

5.1 DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 69 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 -53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Articolo 70 Schedario dei defunti

L'Ufficio Servizi Demografici tiene con mezzi informatici lo schedario dei defunti, costituente l'anagrafe cimiteriale e consistente nei i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto e la localizzazione della sepoltura.

Articolo 71 Scadenziario delle concessioni

L'Ufficio Servizi Demografici aggiorna sistematicamente l'elenco delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione richieste dai familiari dei defunti o eseguite d'ufficio.

Articolo 72 Controversie in merito alle attività cimiteriali e alle concessioni

Chi domanda una attività cimiteriale (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione di manufatto, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 73 Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Articolo 74 Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. n. 285/90, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 75 Regime delle concessioni entrate in vigore antecedentemente al R.D. 21/12/1942 N.1880

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 76 Tumulazione ceneri animali da compagnia

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 10 luglio 2020, n. 15 sarà possibile nel Cimitero comunale la tumultazione, nel manufatto contenente le spoglie mortali del proprietario, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, previa cremazione e raccolta delle ceneri in urna separata, giusta disposizione testamentaria del defunto o richiesta avanzata al proposito dalla maggioranza assoluta dei parenti più prossimi dello stesso.

Articolo 77 Norme transitorie e finali

Le norme del presente Regolamento acquisiscono efficacia con l'esecutività dell'atto approvativo del medesimo.

Esse non si applicano alle concessioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, se non alla loro naturale scadenza.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto disposto dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10/9/1990.

ALLEGATO "A" DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

SCHEMA DI TARIFFARIO

ATTIVITA'	TARIFFA
Servizio di inumazione (scavo eseguito con mezzo meccanico)	VIGENTE
Servizio di inumazione (scavo eseguito a mano);	VIGENTE
Tumulazione in loculo Apertura e chiusura loculo per ispezione	VIGENTE
Tumulazione in celletta ossario Apertura e chiusura celletta per ispezione	VIGENTE
Estumulazione da loculo	VIGENTE
Esumazione	VIGENTE
Estumulazione da celletta	VIGENTE
Raccolta esiti fenomeni cadaverici in caso di non completa mineralizzazione	VIGENTE
Operazioni cimiteriali in tombe di famiglia	VIGENTE
Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune, a sistema di tumulazione - loculo senza distinzione.	VIGENTE
Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune, a sistema di tumulazione - celletta ossario.	VIGENTE
Canone annuale per tombe di famiglia perpetue a titolo di partecipazione alle spese della manutenzione ordinaria sulle parti pubbliche del cimitero	DA STABILIRSI
Canone di concessione di tombe di famiglia eventualmente retrocesse da concessionari da quantificarsi in base allo stato del manufatto	DA STABILIRSI
Tariffa di affidamento delle ceneri a familiari	NUOVA ISTITUZIONE
Tariffa di autorizzazione alla dispersione delle ceneri	NUOVA ISTITUZIONE
Tariffa per tumulazione in aggiunta di urne contenenti ceneri di animali da compagnia in manufatti cimiteriali	NUOVA ISTITUZIONE

ALLEGATO "B" DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

CARTOGRAFIA CAPPELLE CIMITERO DI CELLE LIGURE

Prospetto Generale

